




Delibera *di approvazione tariffe* *2014*

Allegato J



PROVINCIA DI ROMA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 16.00, presso la sede della Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Prefetto Riccardo Carpino, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente atto:

DELIBERAZIONE N. 119 del 28.02.2014

OGGETTO: Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) e dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto).

OGGETTO: Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) e dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prefetto Riccardo Carpino

VISTI:

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii, che all'articolo 52, riconosce la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e, all'articolo 56, attribuisce alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.), da applicare sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze, la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo 20%;
- il decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 con il quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del d.lgs. 446/97, le misure delle tariffe relative all'imposta provinciale di trascrizione in vigore dal 1.1.1999;
- l'articolo 1, comma 154, della legge n. 296 del 27/12/2006 che, in relazione all'imposta provinciale di trascrizione, consente alle province un ulteriore aumento del 10% portando il tetto massimo di aumento al 30% delle tariffe base;
- l'articolo 60 del d.lgs. 446/1997 prevede che Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e' attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
- l'articolo 17, comma 1, del d.lgs. 68 del 6 maggio 2011 con cui si stabilisce che dal 2012 il gettito d'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce tributo proprio derivato delle province;
- l'articolo 19 del decreto legislativo 504 che istituisce il "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (Tefa) a favore delle province con decorrenza dal 01/01/1993 e stabilisce che la Giunta provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l'1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) di competenza dei Comuni;

- l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d. lgs. 504/1992 in ordine alla tassa sui rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 371 del 06/08/1998, modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 5 del 05/02/1999, n. 17 del 16/04/1999, n. 64 del 30/03/2000 e n. 172 del 18/03/2002, con la quale la Provincia di Roma ha istituito, a far data dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico ed approvato il relativo Regolamento;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 18/02/2005, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento I.P.T. della Provincia di Roma, aggiornato con delibere di Consiglio Provinciale n. 3 del 21/01/2009 e n. 27 del 28/05/2009;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 92/8 del 21.02.2005 con la quale sono state aumentate del 20% le tariffe base dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al P.R.A. e contestualmente è stato deciso di non applicare detto aumento alle seguenti formalità:
 - a) relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti servizi di locazione veicoli senza conducente;
 - b) relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente);
 - d) relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
 - e) relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 35/9 del 7.3.2012 con la quale è stata aumentata la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico nella misura di 10 punti percentuali, variandola dal 20% al 30% della tariffa di cui al D.M. 435/98 e confermate le agevolazioni precedentemente disciplinate con DGP 92/8 del 21.02.2005;

- le disposizioni dell'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 174/2012, convertito con legge 213/2012, che introducono modifiche in materia di IPT inerenti la soggettività passiva e la titolarità del tributo;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1454/57 del 29/11/1995, con la quale è stata deliberata al 5% la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa);
- la deliberazione n. 2 del 15/01/2013 del Commissario Straordinario con la quale:
 1. è stata aumentata l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella legge 18.02.1992, n. 172 nella misura di 3,5 punti percentuali portandola al 16%;
 2. sono state confermate, per l'anno 2013:
 - a) le tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT) così come deliberate con DGP n. 35/9 del 7.3.2012;
 - b) la misura al 5% del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) come da DGP n. 1454/57 del 29/11/1995;

VISTI:

- il combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f), 48 e 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

PRESO ATTO CHE:

il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate – Finanza – Controllo della spesa per investimento – Monitoraggio, controllo F.S.E. e progetti europei”, della Ragioneria Generale Dott. Francesco Fresilli, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Direttore della Ragioneria Generale ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dell'art. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2014, le tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT) - così come deliberate con DGP n. 35/9 del 7.3.2012;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento approvato con DCP n.80/2005 e ss.mm.ii., sono esenti dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT:
 - le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
 - le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
 - le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
 - le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
 - le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
3. di dare atto, altresì, che le misure di tariffa saranno applicate con arrotondamento al centesimo di euro;
4. di confermare, per l'anno 2014, al 16% la misura del tributo dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (RCAuto) come da deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 15/01/2013;
5. di confermare, per l'anno 2014, al 5% la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) come da deliberazione di Giunta provinciale n. 1454/57 del 29/11/1995;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo motivi d'urgenza, di cui all'art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

VINCENZO STALTERI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to digitalmente

RICCARDO CARPINO